Parrocchia San Giuseppe Artigiano in Villanova di Guidonia

STATUTO DELLA CONFRATERNITA
SAN GIUSEPPE ARTIGIANO

Articolo 1
La Confraternita "San Giuseppe Artigiano", avente sede in Villanova di Guidonia (RM) in Via Giuseppe Mazzini n.1, è una associazione pubblica di fedeli costituita con decreto del Vescovo di Tivoli S. E. Mons. Pietro Garlato in data 16 aprile 1997.
La Confraternita è un ente ecclesiastico in quanto ha fine di culto ed è perpetua, finchè non venga legittimamente soppressa dall'Ordinario Diocesano o modificata dall'Assemblea.

Articolo 2
Gli scopi della Confraternita sono:
- l'accrescimento della formazione cristiana e la santificazione dei Confratelli;
- la promozione di opere di carità fraterna;
- la partecipazione attiva alla vita pastorale della Parrocchia.
- l'esercizio del culto pubblico;

§ 1 L'accrescimento della formazione catechetico-spirituale dei membri della Confraternita è:
a) Comunitario, attraverso le catechesi periodiche e con le occasioni di incontro con il Padre Spirituale, nonchè con la partecipazione alla vita ordinaria della Parrocchia;
b) Individuale, allorchè il Confratello si impegna a condurre una vita spirituale personale di preghiera, l'assidua partecipazione alla S. Messa domenicale ed alle diverse occasioni liturgico-catechetiche-formative offertegli dalla Parrocchia durante l'anno pastorale.

§ 2 E' auspicabile che i Confratelli, in totale collaborazione con le altre realtà operanti in Parrocchia, individuino le occasioni di aiuto, sia spirituale che materiale, nell'ambito parrocchiale, sì da mettere in pratica il comandamento dell'amore verso il prossimo.

§ 3 La Confraternita, al pari delle altre aggregazioni laicali presenti in Parrocchia, dovrà essere cellula attiva, presente e viva, nell'organismo parrocchiale. Sarà richiesta una assidua partecipazione alle celebrazioni e processioni, durante le quali i membri della Confraternita accompagneranno l'immagine di San Giuseppe. Inoltre, laddove si renda necessario, i Confratelli, parteciperanno anche ai Riti e alle Processioni in ambito diocesano, portando con sè lo stendardo dell'Associazione ed indossando l'abito confraternale.

Articolo 3
La Confraternita è sottoposta, a norma del Diritto Canonico, alla giurisdizione dell'Ordinario della Diocesi di Tivoli. Essa promuove rapporti di fraternità e collaborazione con le altre associazioni di fedeli, con le altre Confraternite e con gli organismi ecclesiali della Diocesi.

Articolo 4
Possono fare parte della Confraternita come Confratelli i fedeli di sesso maschile che abbiano compiuto i 18 anni di età, previa domanda scritta da consegnare al Consiglio Direttivo della Confraternita. L'ammissione è subordinata al parere vincolante del Parroco ed è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può richiedere un eventuale periodo di prova, durante il quale il candidato potrà partecipare alle attività e alle riunioni della Confraternita.
All'ingresso verserà la quota iniziale stabilita dal Consiglio Direttivo (di € 25,00 rivalutabile ogni sei anni), ma non la quota annuale per l'anno in corso.

Articolo 5
§ 1 I Confratelli si propongono di perseguire i fini della Confraternita e si impegnano a rispettarne lo Statuto.

§ 2 Hanno il dovere di condurre esemplare vita cristiana, di partecipare alle attività apostoliche della Confraternita, di pagare la quota annuale di iscrizione e di tenere un comportamento corretto sotto ogni aspetto che non contrasti con le finalità della Confraternita.

§ 3 La vita cristiana e l'impegno pastorale sono alimentati dalla lettura della Sacra Scrittura, dalla celebrazione della Liturgia delle Ore o dalla recita del Santo Rosario, dalla partecipazione frequente ai Sacramenti dell'Eucarestia e della Riconciliazione.

Articolo 6
Ai Confratelli fisicamente idonei, inoltre, è devoluto il compito del trasporto della Sacra Immagine di San Giuseppe quando necessario. Qualora i membri dell'Assemblea non fossero numericamente sufficienti, il Consiglio Direttivo potrà rivolgersi agli altri Confratelli non facenti più parte dell'Assemblea, secondo l'art. 18.

Articolo 7
I soci cessano di appartenere alla Confraternita:
a) Per dimissione volontaria.
b) Per dimissione deliberata dal Consiglio Direttivo. Il socio dimesso può ricorrere contro la delibera di dimissione all'Ordinario diocesano.

Articolo 8
Gli organi della Confraternita sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Priore.

Articolo 9
§ 1 L'Assemblea è composta da tutti i Confratelli ed è il supremo organo deliberativo della Confraternita. E' convocata ordinariamente dal Priore almeno due volte all'anno per verificare l'andamento della vita della Confraternita, approvare il rendiconto economico, esaminare le linee direttive proposte dal Consiglio e approvare le norme regolamentari.

§ 2 L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo, di un terzo dei Confratelli, del Parroco o dell'Ordinario diocesano.

§ 3 La convocazione deve essere fatta a mezzo avviso –con lettera o mail o sms- con l'indicazione dell'ordine del giorno ed inviata almeno dieci giorni prima della data fissata. Una medesima convocazione deve essere affissa, sempre almeno dieci giorni prima, anche nella sede della Confraternita.

§ 4 L'Assemblea è valida in prima convocazione, con la presenza di persona, di almeno la metà dei Confratelli; in seconda Convocazione qualunque sia il numero dei Confratelli presenti.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo è formato dai seguenti membri:

- Priore: la carica spetta ad un membro della Confraternita, per elezione, secondo le modalità esplicate nell'articolo 13. Il Priore eletto inizia l'esercizio del suo ufficio dopo la conferma dell'Ordinario Diocesano. Deve guidare la Confraternita in piena sintonia con il Cappellano (che di norma è il Parroco) e le linee pastorali della Parrocchia; rappresenta la Confraternita anche in ambito diocesano; guida le riunioni sia dell'Assemblea che del Consiglio Direttivo; si adopera affinchè tutto i Confrati siano pienamente inseriti nella vita parrocchiale ordinaria. Il Priore può essere rimosso dall'ufficio con decreto dell'Ordinario diocesano in presenza della cause previste dalle disposizioni canoniche. Ogni anno, entro il 31 marzo, dovrà inviare all'Ordinario il bilancio consuntivo della Confraternita.
- Vice Priore: la carica spetta ad un membro della Confraternita eletto secondo le modalità descritte dall'articolo 13. Il Vice Priore collabora con il Priore e lo sostituisce in caso di assenza.
- Consigliere: la carica spetta ad un membro della Confraternita eletto secondo le modalità descritte dall'articolo 13.
- Segretario: la carica spetta ad un membro della Confraternita, eletto secondo le modalità descritte nell'articolo 14. I suoi compiti sono: convocare su mandato del Priore le riunioni del Consiglio Direttivo e gli incontri della Confraternita, redigere i verbali di ogni riunione curando l'ordinaria archiviazione degli atti in un apposito libro verbali custodito nell'archivio parrocchiale.
- Tesoriere: la carica spetta ad un membro della Confraternita, eletto secondo le modalità descritte nell'articolo 14. Il suo compito è la accurata gestione finanziaria della Confraternita; di conseguenza il Tesoriere ha anche la responsabilità della stesura e conservazione dei registri di contabilità della Confraternita custoditi nell'archivio parrocchiale. Il Tesoriere ha l'incarico di raccogliere le quote associative improrogabilmente entro il giorno 08 dicembre di ogni anno. Sottopone al vaglio del Consiglio Direttivo i bilanci consuntivo e preventivo nell'ultima riunione di ogni anno pastorale; una volta approvato, il bilancio consuntivo viene presentato all'Assemblea, mentre quello preventivo viene discusso in quella sede solamente per eventuali istanze di modifica.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi per deliberare su qualsiasi punto relativo alla vita della Confraternita che non sia di competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo delibera gli atti di straordinaria amministrazione previsti dal Codice di Diritto Canonico, integrato dalle delibere della Conferenza Episcopale Italiana e dal decreto dato dal Vescovo Diocesano ai sensi del can. 1281 del CJC, devono essere autorizzati dalla competente autorità ecclesiastica.

Articolo 12

Il Cappellano o Padre Spirituale della Confraternita è di norma il Parroco o altro Presbitero nominato dall'Ordinario diocesano a sua discrezione. Ha la cura pastorale dei Confratelli ed è responsabile delle celebrazioni liturgiche. Partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Articolo 13

§ 1 I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti direttamente a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Confratelli. Ognuno dei presenti potrà esprimere fino a due voti di preferenza su una apposita scheda. Risulteranno eletti i tre confratelli che avranno riportato il maggior numero di

preferenze. In caso di parità di voti, precederà in graduatoria il confratello più anziano di appartenenza alla Confraternita. Colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti assumerà la carica di Priore; il secondo acquisirà il nome di Vice Priore; il terzo di Consigliere.

§ 2 Il Consiglio Direttivo ha durata triennale; i membri eletti non possono essere riconfermati nella medesima carica per più di due mandati consecutivi, salvo diversa disposizione dell'Ordinario diocesano.
Le votazioni saranno ritenute valide se avranno votato almeno i 2/3 dei Confratelli; in caso contrario verranno indette nuove elezioni, sempre secondo le modalità sopra descritte, e saranno ritenute valide a prescindere dal numero dei votanti.

§ 3 Gli incarichi direttivi sono incompatibili con i mandati parlamentari (nazionale ed europeo), con incarichi di Governo, con il mandato nei Consigli Comunali, Provinciali, Regionali, con incarichi di Sindaco o Presidente o componente delle Giunte Comunali, Provinciali e Regionali e con incarichi di Presidente di Circoscrizioni comunali.
I Confratelli che si trovano in una situazione di incompatibilità non possono essere eletti o nominati ad incarichi direttivi. Coloro che rivestano incarichi direttivi, in caso di candidatura per le Assemblee elettive del Parlamento europeo, nazionale, delle Regioni e degli altri Enti pubblici territoriali di qualsiasi livello, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto dalla data dell'accettazione della candidatura.

§ 4 Le operazioni di voto si terranno presso la Parrocchia S. Giuseppe Artigiano; la data delle elezioni e gli orari di voto saranno decisi dal Consiglio Direttivo e resi noti all'Assemblea a mezzo lettera con almeno dieci giorni di anticipo.

Articolo 14
Il Priore eletto nomina il Tesoriere e il Segretario, che potranno essere scelti anche tra i Confratelli non facenti parte del Consiglio Direttivo.
Anche per il Segretario e il Tesoriere valgono le regole esposte nell'Articolo 13§2 in materia di durata della carica e possibilità di riconferma.

Articolo 15
§ 1 In caso di dimissioni del Priore, l'intero Consiglio Direttivo decade e si dovrà procedere a nuove elezioni. Nel caso di dimissioni di altri componenti del Consiglio Direttivo, subentrerà il primo dei non eletti nello scrutinio che ha condotto alla designazione del Consiglio Direttivo in carica.

§ 2 Il Priore può essere rimosso dall'ufficio con Decreto dell'Ordinario Diocesano in presenza delle cause previste dalle disposizioni canoniche.

Articolo 16
Tutti i Confratelli sono tenuti, con obbligo morale, a partecipare alle varie riunioni dell'Assemblea, avvertendo in anticipo in caso di giustificate assenze. La mancata attiva partecipazione alle Assemblee comporta un danno al funzionamento della Confraternita. E' auspicabile, pertanto, nel caso di assenze continuate o di mancato versamento della quota annuale di partecipazione, che il Confratello presenti in tutta serenità le proprie dimissioni.

Articolo 17

§ 1 Ogni Confratello è tenuto –entro il 7 dicembre dell'anno in corso- a versare annualmente la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo e dietro consultazione dell'Assemblea dei Confratelli, secondo le necessità contingenti ed in base al bilancio preventivo presentato dal Tesoriere.

§ 2 Coloro che risultassero morosi, verranno sollecitati tramite lettera scritta. Trenta giorni dopo costoro saranno automaticamente da considerarsi decaduti dall'Assemblea e dagli organi previsti all'art.8.
Costoro potranno indossare l'abito della Confraternita e qualora i membri dell'Assemblea fossero numericamente insufficienti, il Consiglio Direttivo potrà invitarli a collaborare al trasporto Processionale della Statua del Santo Patrono.

Articolo 18

In caso di spese straordinarie, non contemplate nel bilancio preventivo per l'anno pastorale in corso, l'Assemblea può concordare se affrontarle. In questo caso non è obbligatorio che tutti i Confratelli versino la quota aggiuntiva, ma l'onere della spesa imprevista può essere demandato ai soli Confratelli favorevoli all'istanza di spesa.

Articolo 19

Il patrimonio della Confraternita è costituito dalle quote annuali, dal ricavato di eventuali attività associative e da eventuali oblazioni o contributi di Confratelli o di terzi. L'amministrazione del patrimonio è regolata dai Canoni del Libro Quinto del CJC.
La Confraternita non ha fine di lucro. Tutte le prestazioni dei Confratelli nei confronti della Confraternita sono gratuite. E' vietato distribuire ai Confratelli, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Confraternita.
La quota o contributo associativo non è restituibile né rivalutabile: il Confratello dimissionario o allontanato secondo l'articolo 15, non ha diritto ad alcun rimborso o parte del capitale gestito dalla Confraternita.

Articolo 20

L'abito che tutti i Confratelli hanno l'obbligo di conservare in maniera dignitosa dal momento della consegna, consiste in un camice bianco che scende fino alle caviglie tenuto da un cingolo rosso e corredato di mantellina o mozzetta rossa e l'immagine in metallo di San Giuseppe appesa al collo con un cordoncino rosso/oro.
I Confratelli che durante le Processioni portano la macchina processionale, lo stendardo o altri oggetti della Confraternita, indosseranno un paio di guanti bianchi.
Ogni Confratello ha il dovere di provvedere autonomamente ad ogni spesa relativa al proprio abito.

Articolo 21

L'abito è il simbolo dell'appartenenza alla Confraternita, pertanto potrà essere indossato solo da coloro che sono entrati a fare parte della stessa.
L'abito è paraliturgico, quindi l'indossarlo richiede sempre, sia in chiesa che fuori, la dignità ed il rispetto che gli competono.

Articolo 22
Tutti i Confratelli sono tenuti a partecipare con l'abito della Confraternita alle seguenti celebrazioni:

- Novembre: Messa a suffragio dei Confratelli defunti
- Immacolata Concezione – Festa della Confraternita
- Veglia e S. Messa nella Notte di Natale
- Anniversario della Dedicazione della chiesa (25 marzo)
- Solenne Veglia Pasquale
- S. Messa Solenne e Processione nella festa Patronale (1 maggio)
- Processione e preghiera a conclusione del mese dedicato a Maria (31 maggio)
- S. Messa Solenne e Processione nella Solennità del Corpus Domini
- eventuali altre celebrazioni concordate con il Cappellano.

Articolo 23
Durante le celebrazioni parrocchiali cui la Confraternita è presente in veste ufficiale, i Confratelli dovranno disporsi nei posti loro riservati.

Articolo 24
La Solennità dell'Immacolata Concezione -8 dicembre- viene eletta a Festa della Confraternita. Durante la S. Messa verranno celebrati i Riti della "Accoglienza dei Postulanti" e della "Rinnovazione dell'impegno dei Congregati".

Articolo 25
La Parrocchia si aspetta da tutti i Confratelli una collaborazione fattiva e responsabile nella preparazione degli eventi connessi con la Festa Parrocchiale, secondo le direttive del Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Articolo 26
Alla morte di un Confratello la Confraternita curerà la celebrazione di tre Sante Messe di suffragio. Si ritiene più opportuno questo gesto che esprime la fede nella Resurrezione e nella comunione dei Santi che l'acquisto di fiori o altro. L'offerta per le Sante Messe verrà attinta dalla cassa della Confraternita.
Qualora invece si volesse esprimere un ulteriore gesto di affetto e riconoscenza si potrà fare una raccolta di offerte da devolvere alla Parrocchia in suffragio del Confratello defunto oppure acquistando qualcosa di utile per la Parrocchia o per la Confraternita stessa, in suo ricordo. In questo caso i soldi necessari saranno raccolti da una colletta tra i Confratelli.

Articolo 27
Sono affidati alla Confraternita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei seguenti suoi beni: macchine processionali, stendardi, drappi, lucerne, ecc.

Articolo 28
La Confraternita si estingue se viene legittimamente soppressa dal Vescovo Diocesano. In caso di estinzione della Confraternita il suo patrimonio sarà devoluto alla Parrocchia S. Giuseppe Artigiano.

Articolo 29
In presenza di speciali circostanze, ove gravi ragioni lo richiedano, il Vescovo Diocesano può nominare, ai sensi del Can. 318 §1 del CJC, un Commissario che in suo nome diriga e rappresenti la Confraternita, in sostituzione degli organi statutari, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Articolo 30
La Confraternita si iscriverà ogni anno alla Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d'Italia approvata dalla Conferenza Episcopale Italiana, impegnandosi – nei limiti del possibile - a partecipare agli eventi regionali, interregionali, nazionali e internazionali organizzati da essa e versando annualmente alla Confederazione la quota di partecipazione e si abbonerà alla rivista di formazione Tradere.

Articolo 30
Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme del Diritto Canonico e le Leggi italiane in quanto applicabile agli enti ecclesiastici.

Mattei Giuseppe

MARCUS PARMEGGIANI EPISCOPUS TIBURTINUS

Visto, si approva
+ Marco Parmeggiani
Vescovo di Tivoli
2.2.2015
Prot. M.C/14/15